

STATUTO

NUOVO FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA LUIGI PEZZULLO 13

Numero REA: SA - 456529

Codice fiscale: 05571320653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	legale costituzione della società.	
	9) Le spese ed imposte del presente atto e conseguenziali	
	tutte sono a carico della Società. Al fine della	
	registrazione del presente atto e per quant'altro necessario	
	si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali tutte	
	previste dalle vigenti leggi a favore delle cooperative.	
	I componenti dichiarano che le spese per la costituzione	
	della Cooperativa ammontano approssimativamente ad Euro	
	1.100,00 (millecento).	
	Il presente atto pubblico, dattiloscritto da me Notaio con	
	sistema elettronico e completato di mio pugno, è stato da me	
	Notaio letto, unitamente all'allegato Statuto, ai	
	componenti, che lo approvano e lo sottoscrivono, alle ore	
	diciannove.	
	Il presente atto pubblico occupa fogli cinque per facciate	
	venti questa compresa sin qui.	
	F.to in originale: Raffaella Giovine - Giovanni Savi - Marco	
	Postiglione - Vito Bardascino - Vincenza Giovine Rubina De	
	Stefano Notaio (Sigillo)	
	SEGUE QUANTO ALLEGATO:	
	ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI RACCOLTA N.1.552	
	STATUTO della Cooperativa	
	"NOSTRO FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE,	
	SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'	

	ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita una società cooperativa denominata:	
	"NUOVO FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ai sensi delle	
	lettere a) e b) comma 1° art. 1 della Legge 381/91.	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA	
	La Cooperativa ha sede legale in Eboli (SA) all'indirizzo	
	risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della	
	sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea	
	deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché	
	l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sia in Italia	
	che all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea.	
	La durata della Cooperativa è fissata al termine del 2100, ma potrà	
	essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO	
	La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo	
	mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice	
	civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	

	La Cooperativa in particolare ha lo scopo di:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione	
	umana e l'inclusione sociale dei cittadini, attraverso la gestione	
	di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva,	
	alla risposta dei bisogni della persona, secondo quanto previsto	
	dall'art. 1 comma 1 lettera A), della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	e dalla legislazione nazionale e regionale in materia vigente;	
	- svolgere attività produttive e di servizi che, in collegamento	
	funzionale con i servizi precedenti, determinano l'inclusione	
	sociale nella vita attiva di persone svantaggiate attraverso il	
	loro inserimento nel mondo del lavoro, secondo quanto previsto	
	dall'art. 1 comma 1 lettera B), della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	e dalla legislazione nazionale e regionale in materia vigente.	
	Più precisamente, le attività di alla lett. b), art. 1), della L.	
	381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare	
	funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed	
	educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al	
	fine di un migliore perseguimento di questi ultimi e comunque nel	
	rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche	
	di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta	
	separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai	
	fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla	
	vigente normativa.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono la base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ed essi agisce. Questi principi	

	sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra	
	cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul	
	denaro, la democraticità interna ed esterna. Essa potrà assumere la	
	rappresentanza dei soci nei rapporti centrali con gli organi	
	centrali e periferici dello Stato italiano con l'unione Europea per	
	tutte le problematiche inerenti al settore.	
	Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, la	
	cooperativa, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa,	
	dovrà procurare continuità di occupazione lavorativa ai soci alle	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I soci	
	instaurano, pertanto, con la Cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro sulla base	
	di norme di regolamento interno, che definiscono l'organizzazione	
	del lavoro prestato dai soci stessi così come disposto dalla Legge 3	
	aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e	
	nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.	
	2516 c.c.	
	ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati la Cooperativa,	
	pertanto, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1),	
	della L.381/91 potrà:	
	- erogare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria a persone	
	con disabilità, rivolgendo particolare attenzione alla disabilità	

	intellettiva e relazionale, siano essi bambini, adulti o anziani e	
	alle loro famiglie, in proprio e/o in convenzione/accreditamento	
	con enti pubblici e privati;	
	- promuovere e organizzare iniziative orientate alla formazione	
	permanente (life-long learning) e all'inclusione nella società	
	delle persone con disabilità, in special modo con disabilità	
	intellettiva e relazionale ad eziologia genetica;	
	- erogare servizi, anche cooperando con tutte le istituzioni	
	formative e sanitarie pubbliche e private, per migliorare le	
	competenze della persona con disabilità nell'ambito sociale,	
	residenziale e lavorativo e la tutela della totale inclusione in	
	ambito scolastico, per il miglioramento della qualità di vita e per	
	la costruzione del proprio progetto di vita;	
	- favorire, promuovere e gestire progetti di residenzialità ed	
	autonomia residenziale delle persone con disabilità, anche in	
	collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, ed imprese	
	pubbliche o private, volti allo sviluppo delle competenze	
	necessarie ad affrontare una vita il più possibile indipendente ed	
	autonoma, nell'ottica del "durante e dopo di noi", mantenendo le	
	condizioni di indipendenza ed autonomia il più a lungo possibile in	
	contesti non istituzionali, individuando e sostenendo soluzioni	
	abitative tutelate in grado differente in ordine ai bisogni,	
	desideri ed aspettative, con un approccio metodologico finalizzato	
	al miglioramento della Qualità di Vita e alla costruzione del	
	progetto di vita;	

	- sostenere, promuovere e organizzare programmi di ricerca	
	scientifica di particolare interesse sociale direttamente o in	
	collaborazione con università, enti di ricerca e altre fondazioni	
	che li svolgono direttamente, come previsto dal D.P.R. n. 135 del	
	20/03/2003.	
	- Erogare servizi: di riabilitazione e di orientamento	
	psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno	
	psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di gestione	
	di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura;	
	- Erogare servizi di Assistenza domiciliare, Telesoccorso e	
	teleassistenza, Trasporto per persone in difficoltà, Reinserimento	
	sociale e lavorativo, Educativa Domiciliare, attività	
	ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativi di	
	vario genere, informatica, attività didattico-espressive,	
	palestra, cineforum, tempo libero ecc., attività	
	socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e	
	semiresidenziali (rivolte anche a persone in condizione di	
	fragilità sociale);	
	- Favorire l'inclusione scolastica dei minori con disabilità, in	
	particolare con disturbi dello spettro autistico, attraverso	
	interventi di formazione e informazione con il corpo docente,	
	operatori scolastici e familiari;	
	- progettare, organizzare e gestire asili nido, scuole d'infanzia,	

	scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi	
	estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro	
	servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia	
	e di bambini, adolescenti e giovani; svolgere attività e servizi	
	per l'inclusione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in	
	ambito scolastico sia extrascolastico;	
	- Organizzare e promuovere studi, ricerche, rassegne, convegni,	
	mostre, concorsi e spettacoli letterari, musicali, teatrali,	
	cinematografici, fotografici ed artistici in generale nell'ambito	
	delle finalità che la Cooperativa si propone;	
	- promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi	
	residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche	
	integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di	
	anziani, persone con disabilità, malati psichiatrici, minori,	
	adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex	
	detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri); promuovere	
	e gestire forme di servizi sociali a favore di persone che	
	presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed	
	altre);	
	- promuovere e gestire centri di consulenza finalizzati	
	all'assistenza psicologica, legale e sociale dei minori, delle	
	donne, delle famiglie e dei soggetti in difficoltà;	
	- attivare e gestire in proprio o per conto terzi laboratori	
	ergoterapici, ed ogni altro tipo di laboratori rivolti	
	all'accompagnamento di persone con disabilità e di anziani non	

	autosufficienti o di persone in stato di disagio e/o difficoltà;	
	- gestire strutture di prima accoglienza e orientamento per le	
	persone in stato di bisogno;	
	- svolgere attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione	
	della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'accoglimento di persone in stato di	
	bisogno;	
	- promuovere e gestire iniziative di tipo	
	medico-psico-pedagogico e sociali volte alla prevenzione delle	
	malattie genetiche e malattie rare del disadattamento	
	psico-sociale, ed alla riabilitazione mediante idonei trattamenti	
	specialistici atti a favorire e stimolare lo sviluppo ed il	
	recupero sociale, psico-intellettuale, motorio dei soggetti	
	svantaggiati;	
	- promuovere e gestire servizi di tipo residenziale, del tipo	
	"aperto", per persone prive di idonea sistemazione familiare o in	
	particolari situazioni e difficoltà;	
	- promuovere la formazione di operatori e di volontari che	
	operino nell'ambito degli scopi che si prefigge la cooperativa.	
	Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1),	
	della L.381/91 e nei limiti ed alle condizioni indicate nel secondo	
	comma del presente articolo, per il perseguimento degli scopi	
	sociali la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali	
	all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi di qui	
	sopra, tassativamente, nessuno escluso; tali attività potranno	

	essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone	
	socialmente svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L.381/91 e	
	purché, a giudizio dell'organo amministrativo, tali persone	
	svantaggiate abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro	
	e che la presenza di "altri" soci sia tale da garantire il regolare	
	svolgimento dell'attività.	
	In particolare la cooperativa, a titolo esemplificativo e non	
	tassativo, potrà svolgere le seguenti attività:	
	- Progettare, gestire e realizzare attività di	
	produzione industriale e/o artigianale, trasformazione e	
	confezionamento nel settore alimentare;	
	- Produrre, lavorare e/o trasformare materie prime con	
	procedure metodologiche che si riferiscono a protocolli	
	biologici e/o biodinamici;	
	- Produrre e/o commercializzare all'ingrosso e/o al	
	minuto qualsiasi bene o prodotto ivi compresi, a titolo	
	esemplificativo, beni alimentari, prodotti agricoli, tessili	
	ed artigianali ottenuti con pratiche che si riferiscono a	
	modelli di produzione biologica attraverso anche strumenti	
	di autocertificazione e certificazione partecipata;	
	- Aprire e gestire punti vendita occasionali o negozi	
	permanenti per la commercializzazione e la vendita	
	all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari biologici	
	o artigianali di produzione propria, anche derivanti dalle	
	produzioni dirette, anche con scopo ergoterapeutico e	

	riabilitativo, o acquistati da terzi;	
	- Progettare la logistica e la distribuzione di prodotti	
	in proprio e per conto terzi, quali imballaggi, packaging,	
	conservazione, custodia, carico e scarico, trasposto e/o	
	spedizione;	
	- Progettare, realizzare e/o gestire laboratori,	
	esercizi pubblici, pastifici, panifici, ristoranti,	
	pizzerie, bar, ecc.	
	- produzione, trasformazione, conservazione e	
	commercializzazione di prodotti alimentari di ogni genere	
	deperibili e non ottenuti con pratiche che si riferiscono a	
	modelli di produzione biologica attraverso anche strumenti	
	di autocertificazione e certificazione partecipata, di	
	prodotti del commercio equo e solidale, e di prodotti di	
	erboristeria, e di manufatti in genere, sia in proprio che	
	per conto terzi, in ogni settore o comparto economico	
	funzionale al conseguimento degli scopi sociali;	
	- raccolta e distribuzione, in conto proprio o per conto	
	terzi, di generi alimentari deperibili e non, frutto di	
	donazioni e/o acquistati, in favore delle fasce deboli della	
	società o temporaneamente in stato di disagio	
	socio-economico (Social Market);	
	- attività di piccolo artigianato, laboratorio e	
	manifattura (falegnameria, pelletteria, ceramica, legno,	
	vetro, stoffa, carta, cartone, feltro, lavorazione materiali	

	vari ecc..) sia in proprio che per conto terzi, con vendita	
	all'ingrosso e al dettaglio, dei prodotti di propria	
	produzione e non;	
	- organizzare ed eseguire, anche per conto terzi, lavori	
	di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende	
	agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato,	
	nonché ogni altra area pubblica e privata;	
	- organizzare, gestire ed eseguire lavori di istituzione	
	e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati,	
	giardini, formazione di viali e aiuole, aree destinate a	
	verde pubblico, attrezzate turisticamente, impianti di orti	
	botanici ed altro;	
	- svolgere attività di Agricoltura Sociale con metodi di	
	coltivazioni biologica, biodinamica, organica rigenerativa a	
	difesa e sviluppo della biodiversità, tra cui: coltivazione,	
	produzione e trasformazione di prodotti agricoli, gestione e	
	cura di animali, vendita e commercializzazione di prodotti	
	agricoli, freschi o trasformati, anche in conto terzi;	
	- fornire servizi a terzi per la raccolta di prodotti	
	agricoli, coltivazione dei fondi, taglio di boschi,	
	rimboschimenti e forestazione, giardinaggio, allevamenti e	
	impiego di macchine ed attrezzature agricole;	
	- servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e	
	indumenti, attività di parrucchiere, estetista e centri	
	benessere;	

	- servizi di deposito cicli e motocicli, custodia	
	parcheggi; servizi di affissione di manifesti e	
	distribuzione di volantini pubblicitari e/o elenchi	
	telefonici; gestione di distributori e/o pompe di benzina e	
	altri carburanti e comunque tutte le altre attività soggette	
	al rilascio di licenza.	
	- gestire attività alberghiere, agrituristiche, bed and	
	breakfast, fattorie sociali multifunzionali ed ogni altra	
	tipologia di struttura turistica e ricettiva sul territorio;	
	- Svolgere attività connesse alla gestione di strutture	
	turistiche a carattere ricettivo e/ o di somministrazione di	
	alimenti e bevande, nonché d'ogni altra struttura con	
	carattere animativo, culturale e del tempo libero anche al	
	fine di favorire il turismo sociale e scolastico;	
	- Organizzazione di trattenimenti pubblici, spettacoli,	
	concerti, ecc.	
	- Gestire strutture di interesse artistico - culturale;	
	- organizzare e gestire lavori di pulizia,	
	igienizzazione, sanificazione, disinfestazione,	
	derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività	
	similare nonchè pulizia e manutenzione presso uffici,	
	condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi	
	commerciali e industriali sia pubblici sia privati;	
	- Svolgere servizi di pubblica utilità, quali	
	giardinaggio, manutenzione del verde, manutenzione del	

	patrimonio;	
	- progettare e/o realizzare, mediante appalti diretti	
	e/o da affidare a terzi, opere edili, stradali, ferroviarie	
	di qualsiasi genere, siano esse pubbliche e/o private ed	
	ogni altra attività connessa e dipendente;	
	- Manutenere l'arredo urbano;	
	- Gestire il servizio di portierato, piantonamento,	
	sorveglianza;	
	- Gestire parcheggi;	
	- Gestire canili, allevamento di animali, addestramento,	
	programmi di educazione al rapporto con gli animali;	
	- Effettuare servizi di facchinaggio e trasloco svolto	
	anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;	
	- gestire magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia	
	merci, di imballaggi, confezionamenti, etichettature,	
	trasporti e distribuzione;	
	- Svolgere attività di trasporto persone: vetturini,	
	tassisti, autonoleggiatori e simili; trasporto e assistenza	
	scolastica;;	
	- Svolgere attività di trasporto e magazzinaggio di beni	
	e merci; Raccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento di	
	rifiuti; Spazzamento; Guida turistica; Rilevatori dati	
	contatori utenze;	
	- Organizzare e gestire centri di documentazione e	
	archivi;	

	- Progettare e realizzare attività editoriali;	
	- Progettare e realizzare siti web, piattaforme	
	e-commerce, e-learning;	
	- Gestire laboratori artigianali di lavorazione e	
	produzione di manufatti;	
	- Rilegare e restaurare libri e documenti e realizzare	
	prodotti grafici di ogni genere;	
	- Realizzare e stampare materiale pubblicitario;	
	- Svolgere attività di calzoleria e pelletteria;	
	Sartoria in genere;	
	- pubblicare riviste, libri e periodici e curare la loro	
	distribuzione e commercializzazione;	
	- organizzare manifestazioni, meeting, convegni,	
	assemblee nazionali ed internazionali;	
	- gestire ed organizzare soggiorni e turismo di vario	
	genere;	
	- gestire palestre e/o centri benessere e/o terapeutici in	
	genere;	
	- gestire call center e servizi di informazione;	
	In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto	
	sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, purché non nei confronti del pubblico e finanziarie,	
	compreso il rilascio di fidejussioni, avvalli e garanzie di ogni	
	genere, anche reali, nonché qualsiasi altra operazione che sia	
	ritenuta necessaria od anche soltanto opportuna o utile per il	

	conseguimento, anche indiretto, dello scopo sociale. La Società	
	potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia che nell'intero	
	territorio della Comunità Europea, nonché affidare a terzi appalti,	
	subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la	
	società potrà assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati, come	
	anche stipulare accordi e convezioni con Regioni, Province, Comuni	
	e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o	
	europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al	
	fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e	
	l'oggetto sociale. Potrà, inoltre, assumere interessenze e	
	partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od altri enti	
	economici e non, comprese le associazioni anche non riconosciute e	
	le fondazioni, sempreché ciò sia ritenuto strumentale per il	
	perseguimento dello scopo sociale. Potrà, inoltre, fare adesione e	
	partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il	
	credito; nonché favorire e sviluppare iniziative sociali,	
	mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative	
	sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	organismi ed Enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello	
	scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la	
	cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale. All'occorrenza, la Società potrà avvalersi delle leggi	

	agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le	
	provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a	
	breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove	
	richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la	
	società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio	
	oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche	
	agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di	
	incentivo di natura monetaria e/o reale.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA	
	DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE	
	SOCIALE	
	ARTICOLO 5 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può	
	essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano	
	l'attività delle società cooperative. Possono essere soci tutte le	
	persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale	
	e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, anche svantaggiati come definiti dalla legge	
	381/91, vale a dire persone fisiche, che abbiano maturato o che	

	intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e/o specializzazione, possono partecipare	
	direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente	
	collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Essi prestano	
	la loro opera ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità e	
	in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro	
	disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, che prestano la loro opera gratuitamente ai	
	sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero	
	dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro soci.	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente	
	dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in	
	base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto	
	divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione,	
	di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. E' consentita	
	l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge	

	Nel caso in cui, durante la vita della cooperativa, la compagine	
	sociale sia composta da almeno nove persone fisiche, potranno	
	essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8	
	novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività della Cooperativa. Possono essere soci associazioni ed	
	enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Cooperativa, ma comunque, in numero mai	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese	
	identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	
	un'attività' effettivamente concorrente o in contrasto con quella	
	della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà	
	valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci,	
	nonchè le loro dimensioni imprenditoriali.	
	ARTICOLO 6 SOCI IN FORMAZIONE	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, denominata "soci	
	in formazione" i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale dei soci in	
	formazione non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del	
	socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di	
	Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un	
	termine non superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in	
	formazione ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I	
	voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I	
	soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale dei soci in	
	formazione può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria dei soci in formazione, oltre a quelle	
	individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente	

	statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	c) Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	d) Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che	
	deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	e) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	f) In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione	
	ARTICOLO 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori,	
	di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	ARTICOLO 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	

	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)	
	ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a	
	numero 10.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.	
	2346 del codice civile.	
	ARTICOLO 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) Salvo che	
	sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione	
	della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	II socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio	
	ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo	
	articolo 25.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad	
	indicare altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	ARTICOLO 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la	
	quale devono essere stabiliti:	

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio	
	di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	il termine minimo di durata del conferimento;	
	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali	
	privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di	
	remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due	
	punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci	
	cooperatori;	
	i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la	
	distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al socio	
	sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società	
	secondo il versamento del capitale sociale, come segue:	
	1 voto fino a 30.000,00 euro;	
	2 voti fino a 60.000,00 euro;	
	3 voti fino a 90.000,00 euro;	
	4 voti fino a 120.000,00 euro;	
	5 voti oltre 150.000,00 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai	
	sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla	
	riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime	
	graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	ARTICOLO 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea	
	in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai	
	sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei	
	soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	ARTICOLO 12 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	strumenti finanziari nonchè strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, questi ultimi a soli investitori qualificati, ai	
	sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono	

	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi	
	ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente	
	articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	ARTICOLO 13 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando, se trattasi	
	di persona fisica:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale	
	numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri	
	Registri;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	

	statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate	
	dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.	
	d) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale o il numero	
	delle azioni;	
	e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile,	
	di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	f) l'indicazione della effettiva attività svolta e della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa	
	deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità', delibera in merito alla domanda ai sensi	
	dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione,	
	comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non	
	sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può,	

	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà' annotata nel	
	libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i	
	versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
	dei nuovi soci. I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale o le azioni, il cui	
	importo non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti	
	consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del	
	codice civile con le modalità' e per l'importo annualmente	
	determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità' professionali e il	
	loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto	
	instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 14 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso,	
	esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio	
	defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 15 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura	
	ovvero l'attività di volontariato presso la stessa sia cessato per	
	qualsiasi motivo.	
	Il recesso e' ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali	
	e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio	
	inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice	
	civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione	
	al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	

	comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile,	
	ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per	
	i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo. Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 16 - L'esclusione e' deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla	
	Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in	
	giudicato;	
	- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o	
	una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti	
	pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	

	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato	
	risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si	
	risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei	
	precedenti articoli.	
	ARTICOLO 17 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di	
	tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo	
	amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi	
	il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo	
	articolo 10 (dieci). In caso di pluralità' di eredi o legatari,	
	questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la	
	quota sia divisibile e la società' consenta la divisione.	
	ARTICOLO 18 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o	
	legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di	

	capitale sociale effettivamente versate comprensive del	
	sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà' luogo, ai sensi dell'art.	
	2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante,	
	limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale	
	credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto	
	in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le	
	quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di	
	cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute,	
	con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 19 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e'	
	responsabile verso la società e verso i terzi secondo le	
	prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 20 - Le quote o le azioni sono sempre nominative. Le quote	
	sociali o le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori	
	e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi	
	natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo	
	amministrativo.	

	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende	
	trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 21 - Il patrimonio della Società e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che e' variabile ed e' formato da un numero	
	illimitato di quote o di azioni dei soci cooperatori il cui valore	
	non potrà essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero)	
	ne' superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote o azioni;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge;	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice	

	civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni	
	sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure	
	in caso di scioglimento della società. Le azioni dei soci	
	cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la	
	cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il	
	numero delle azioni sottoscritte.	
	ARTICOLO 22 - Gli amministratori possono acquistare o rimborsare	
	quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni	
	previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e	
	l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili	
	distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo	
	bilancio regolarmente approvato.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 23 - Sono organi della società':	
	l'Assemblea dei Soci;	
	L'organo amministrativo	
	L'organo di controllo;	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	

	ARTICOLO 24 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con	
	metodo assembleare. L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	ARTICOLO 25 - CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede	
	sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio	
	risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo	
	amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di	
	convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail	
	inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo	
	risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo	
	amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare,	
	nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi	
	almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può	
	essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché	
	nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente	
	costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i	
	soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di	

	verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli	
	amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno	
	rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati	
	tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla	
	trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata	
	tra gli atti della società. L'assemblea per l'approvazione del	
	bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta	
	salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice	
	civile.	
	ARTICOLO 26 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di	
	voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	
	Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto,	
	qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	articolo 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio	
	Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza	
	l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	ARTICOLO 28 - COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate	
	alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché	

	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla	
	copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli	
	Amministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità' degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità';	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	
	le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci	
	lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza	
	delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità';	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio	
	l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	

	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato	
	della società';	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale	
	determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto; n) - deliberare	
	sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	società;	
	p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla Legge alla sua competenza.	
	ARTICOLO 29 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima	
	convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o	
	rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate	
	maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente	
	Statuto.	
	ARTICOLO 30 - VERBALIZZAZIONE Le deliberazioni dell'assemblea	
	devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio.	

	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il	
	verbale deve essere redatto dal notaio. Il verbale deve indicare la	
	data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei	
	partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì	
	indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve	
	consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci	
	favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 31 - La società e' amministrata da un Amministratore	
	Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non	
	soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo	
	determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo	
	indeterminato.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di	
	Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto	
	della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di	
	cui agli articoli 2257 e 2258 C.C.. Gli amministratori sono	
	rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il	
	diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene	
	senza giusta causa. L'Amministratore Unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli	

	Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la	
	maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero ai sensi dell'art. 2542 C.C. Se vengono a	
	manicare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno	
	proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la	
	nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 32 - L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società' ed	
	ha facoltà' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva	
	competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può,	
	con procura, nominare procuratori della società' per determinati	
	atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi	
	abbia già' provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina	
	del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché' in	
	Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le	
	volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia	
	fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci	
	effettivi o dal revisore, se nominati. L'avviso di convocazione e'	

	fatto con lettera raccomandata a.r., fax, e-mail o pec da spedire	
	almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax	
	o e-mail o pec da spedire almeno due giorni prima della data	
	fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai	
	sindaci effettivi o al revisore, se nominati.	
	La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di regolare	
	convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci o il revisore, se nominati. Le riunioni del Consiglio	
	sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal	
	Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono	
	presiedute dal Consigliere piu' anziano d'età'.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per videoconferenza o	
	teleaudioconferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità' e la	
	legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione	
	e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società', nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta	

	nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la	
	presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni	
	in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti,	
	ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei	
	poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie	
	previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile,	
	i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 34 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in	
	caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai	
	singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, e'	
	attribuita la rappresentanza legale della società' con firma libera.	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo	
	hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono	
	autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	

	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto	
	sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti	
	bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso	
	istituti finanziari.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da	
	parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza	
	o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni	
	accertamento e responsabilità'.	
	ARTICOLO 35 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento	
	annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà	
	essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza	
	assicurativa.	
	CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 36 - La nomina dell'organo di controllo e' facoltativa	
	finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma	

	dell'art. 2477 del codice civile. Nel caso di nomina di un organo di	
	controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale previste per le società per azioni. Salvo diversa	
	decisione dei soci all'atto della nomina, l'organo di controllo è	
	costituito da un solo membro effettivo.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone invece di tre membri	
	effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel	
	Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data	
	della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati	
	solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	II Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo	
	contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 37 - Per quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni	
	previste in materia di Collegio Sindacale della società a	
	responsabilità limitata. CAPO V - REVISORE	

	ARTICOLO 38 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui	
	non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con	
	le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore	
	iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso	
	il Ministero della Giustizia. Il revisore resta in carica per tre	
	esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che	
	approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e'	
	rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel	
	Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. Il	
	revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si	
	applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO	
	E	
	COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 39 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto	
	economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo	
	separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le varie gestioni mutualistiche ai sensi	

	dell'art. 2545 sexies del codice civile. Il progetto di bilancio	
	deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli	
	amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	ARTICOLO 40 - In considerazione degli scopi societari che escludono	
	ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal successivo art. 40 e del Regolamento	
	Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge, non inferiore al 30%;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai	
	sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi ai soci nella misura che verrà stabilita	
	dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per	
	legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da	
	devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi	
	sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 41 - L'organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere	
	superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione	
	generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite	
	massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive	
	modificazioni).	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso	

	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 42 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo	
	scioglimento della Società' procede alla nomina di uno o più	
	liquidatori ai sensi di legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che	
	trattasi di società in liquidazione.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una	
	corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle	
	imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea	
	straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta	
	la rappresentanza della società';	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i	
	poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione	
	dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni	
	o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la	
	conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo	

	esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del	
	migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto.	
	Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti	
	del Codice Civile.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la	
	revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 43 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in	
	misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione	
	di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono	

	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 44 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 45 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i	
	soci nonché tra società' e soci in relazione al rapporto sociale o	
	all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro	
	confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro	
	Unico nominato Dal segretario Generale Dirigente Superiore presso	
	la Camera di Commercio di Salerno.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero.	

50 di 51

51 di 51